



CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 724 c.nav.

Bollettini meteorologici e segnalazioni per la navigazione

Il direttore di aeroporto cura la pubblicazione dei bollettini meteorologici, nonché delle informazioni che comunque interessano la sicurezza della navigazione aerea. Egli dispone altresì le segnalazioni necessarie per la navigazione aerea.

Per gli aerodromi della circoscrizione nei quali esiste un comando militare, le segnalazioni sono concordate con questo.

Per gli idroscali situati nell'interno o nelle immediate vicinanze di porti marittimi o interni, le segnalazioni sono concordate altresì, rispettivamente, con l'autorità marittima e con quella preposta alla navigazione interna.

Versione in vigore dal 18 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 21 ottobre 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice della navigazione
Estremi	Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
Libro	Primo — Dell'ordinamento amministrativo della navigazione
Titolo	Terzo — Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aeroporti
Capo	IV — Della polizia degli aeroporti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-della-navigazione/art-724-bollettini-meteorologici-e-segnalazioni-per-la-navigazione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it